

Costituita il 28 aprile 1983 presso lo  
Studio Notarile Chiodi Repertorio  
n. 20599/2893

Modificato dall'Assemblea Straordinaria di  
Gardone Riviera dei 19/5/84 - Repertorio  
n. 36665/21067 Studio Notarile LECHI

Modificato dall'Assemblea Straordinaria  
di Viareggio dei 21/5/1987 - Studio  
Notarile Tolomei - Repertorio n. 34001/7041

Modificato dall'Assemblea Straordinaria  
di Milano dei 26/6/1991 -  
Studio Notarile Chiodi - Repertorio n. 57441/7559

## **TITOLO I° COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

### **Art. 1**

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata, tra gli Agenti RAS, sotto la denominazione "UNIONE ITALIANA ASSICURATORI" Società Cooperativa a responsabilità limitata tra gli Agenti del Gruppo Allianz e R.A.S.

### **Art. 2**

La società ha sede in Milano Corso Italia n. 22

### **Art. 3**

La Cooperativa, che persegue fini mutualistici e non di lucro, si propone di promuovere con la collaborazione e cooperazione di tutti i soci, ogni iniziativa intesa alla loro elevazione morale e sociale di prestare ogni assistenza per facilitare e potenziare l' esplicazione della loro attività agenziale; di fornire, con l' ausilio della struttura collettiva, beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci potrebbero individualmente procurarsi. In particolare, si propone:

- a) acquisire informazioni e pareri su argomenti e questioni in materia assicurativa di interesse comune, catalogando dati da distribuire periodicamente ai soci;
- b) fornire, anche con acquisto diretto centralizzato, beni strumentali, apparecchiature, attrezzature, articoli di cancelleria e quant' altro necessario per la gestione delle Agenzie, in maniera da far conseguire ai soci un vantaggio economico;
- c) favorire e facilitare l' acquisizione di affari assicurativi da parte dei soci nel territorio di loro competenza operativa;
- d) stabilire contatti ed avviare rapporti con società e/o operatori che svolgono attività in settori collaterali o affini a quello assicurativo (leasing stime e perizie ecc.) affinché i soci possano avvalersene nella gestione agenziale;
- e) esercitare attività di formazione anche per conto terzi.

Potrà inoltre compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria connessa allo scopo sociale o che, comunque, ne integri o ne agevoli la realizzazione.

### **Art. 4**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2000. Potrà essere prorogata con deliberazione dei soci prima della scadenza dei termine.

## **TITOLO II° SOCI - AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE**

### **Art. 5**

Il numero dei soci è variabile. Non potrà essere inferiore a nove.

Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche e le società di persone o di capitali che siano Agenti RAS, in regola con l' associazione all' Unione Italiana Agenti RAS che siano Agenti del Gruppo Allianz e RAS in regola con i versamenti delle quote associative previste dai Gruppi Aziendali di appartenenza.

### **Art. 6**

Per diventare socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione comprovando di avere i prescritti requisiti obbligandosi all' osservanza dell' atto costitutivo e dello statuto e specificando il numero di azioni che s' intende sottoscrivere.

### **Art. 7**

L' ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il diniego deve essere motivato.  
L' accoglimento ed il rigetto della domanda devono essere comunicati all' interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 8**

Il nuovo socio deve versare l' importo delle azioni sottoscritte e la tassa di ammissione, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale.

#### **Art. 9**

Le azioni non possono essere cedute, con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Le somme versate per tasse di ammissione non sono rimborsabili.

#### **Art. 10**

Al socio cessato o agli eredi del socio defunto, spetta il rimborso delle azioni sulla base del bilancio dell' esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio con il limite del capitale sottoscritto e versato.  
Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

#### **Art. 11**

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dall' art. 2526 Codice Civile.

#### **Art. 12**

L' esclusione del socio è regolata dal disposto dell' art. 2527 Codice Civile. Quando non ha luogo di diritto è pronunciato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicato al socio. Può essere inoltre deliberata dal Consiglio nei confronti dei soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, o alle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, legalmente adottate;
- b) che non adempiono regolarmente gli obblighi assunti verso la Cooperativa ovvero si rendono morosi nei pagamenti ad essa comunque dovuti, o nella estinzione dei debiti contratti verso la società. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a soddisfare i suoi obblighi.  
L' esclusione può essere deliberata soltanto trascorsi trenta giorni da detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente.
- c) che in qualunque modo danneggiano o tentano di danneggiare moralmente o materialmente gli interessi della Cooperativa.

#### **Art. 13**

I soci esclusi perdono ogni diritto al rimborso delle azioni ed alla restituzione dei pagamenti a qualsiasi titolo fatti, che saranno devoluti a fondo di riserva legale, salvo alla Cooperativa il diritto al risarcimento per maggiori crediti, danni o spese.

#### **Art. 14**

Il socio uscente o i suoi eredi sono responsabili verso la società nel modo e nei termini di cui all' art. 2530 Codice Civile.

### **TITOLO III° ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 15**

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno tenute presso la sede sociale, salvo che nell' avviso di convocazione sia indicato un altro luogo.

L' Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli Amministratori almeno una volta all' anno entro quattro mesi, per approvare il bilancio, eleggere, se necessario, le cariche sociali e trattare ogni altro argomento compreso nell' ordine del giorno.

L' assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio deve convocare senza ritardo l' assemblea quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, con indicazione degli argomenti da trattare.

Qualora ricorrano particolari esigenze l' assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale ai sensi dell' art. 2364 Codice Civile.

#### **Art. 16**

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso, con l'elenco delle materie da trattare, da spedire ai Soci con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed eventualmente della seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

#### **Art. 17**

L'Assemblea, in sede ordinaria, è valida in prima convocazione, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i Soci.

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di più della metà, e in seconda convocazione con il voto favorevole di più del terzo del numero dei voti spettanti ai Soci.

Tuttavia, per le deliberazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2369 Codice Civile, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di più della metà del numero dei voti spettanti ai Soci.

#### **Art. 18**

L'Assemblea presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona designata dagli interventi. Il Presidente è assistito da un Segretario designato allo stesso modo.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quanto il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **Art. 19**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti.

Ciascun socio, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, ha diritto nelle Assemblee ad un solo voto, spettante, in caso di società regolarmente costituite, al

legale rappresentante o a coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla Società allo svolgimento dell'attività agenziale.

Nel caso di impedimento, i Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altri Soci, non Amministratori, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il voto può essere dato per corrispondenza, ai sensi dell'art. 2532 Codice Civile.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di quindici eletti tra i Soci dall'Assemblea che eleggendoli ne determinerà il numero e la durata in carica per un periodo peraltro non superiore a tre anni. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e possono sempre essere rieletti. Essi scelgono nella prima riunione del Consiglio il Presidente.

### **Art. 21**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ordinariamente ogni tre mesi ed ogni altra volta questi lo ritenga necessario, oppure su domanda motivata di tre Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 22**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e perciò potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.

Tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere il bilancio;
- b) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- c) stipulare gli atti ed i contratti relativi all'esercizio dell'attività sociale;
- d) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- e) redigere regolamenti interni;
- f) nominare procuratori speciali, quando necessario;
- g) assumere e licenziare dipendenti, fissandone le mansioni e la retribuzione.

Il Consiglio può delegare alcune delle dette attribuzioni ad uno dei suoi membri.

### **Art. 23**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. È pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive dinanzi qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

#### **Art. 24**

Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell' oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dall' atto costitutivo.

Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall' atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L' estraneità all' oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della Società non può essere opposta ai terzi in buona fede.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 25**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci e/o non soci, nominati dall' Assemblea, i quali restano in carica per un triennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

#### **Art. 26**

I Sindaci hanno le attribuzioni, i diritti e i doveri stabiliti dalla legge.

### **TITOLO IV° PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Art. 27**

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di azioni da L. 20.000 (ventimila) ciascuna;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dalle riserve statutarie e dagli accantonamenti che eventualmente si istituissero a scopo di previdenza, assistenza o mutualità.

### **TITOLO V° ESERCIZIO SOCIALE- BILANCIO**

#### **Art. 28**

L' esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio sociale, da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea nei termini previsti dall' art. 15.

#### **Art. 29**

Gli utili della società saranno ripartiti:

- a) il 20% al fondo di riserva legale;
- b) un dividendo ai soci non superiore al tasso legale sulle azioni versate;
- c) la parte residua a fondo di riserva straordinaria indivisibile.

In deroga a quanto sopra l' Assemblea può determinare la destinazione di tutto o parte dell' utile dell' esercizio a riserva legale.

#### **Art. 30**

Il fondo di riserva legale è costituito:

- a) dal prelevamento annuo del 20% (venti per cento) sugli utili netti dell' esercizio;
- b) dalle tasse di ammissione;
- c) dall' importo delle azioni e dei versamenti dei soci esclusi e, qualora non ne sia stato chiesto il rimborso nel termine di due anni, dei soci receduti o defunti.

#### **Art. 31**

È vietato il riparto delle riserve fra i soci durante la vita della Cooperativa.

### **TITOLO VI° SCIoglimento SOCIETA'**

La Società si scioglie per le cause indicate nell' art. 2448 Codice Civile, escluso il n. 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

#### **Art. 32**

In caso di scioglimento della Società, l' Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, scegliendoli possibilmente tra i soci, e stabilirà le modalità della liquidazione.

#### **Art. 33**

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

#### **Art. 34**

Poiché la Cooperativa sarà retta dai principi della mutualità, in caso di scioglimento della società l' intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, va devoluto a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico dei quali è competente a giudicare l' Amministrazione Finanziaria.

Anche il ricavo delle tasse di ammissione di cui all' Art. 4 e Art. 30 lettera b) deve intendersi comunque desunto a riserva indivisibile con tassativo divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della Cooperativa.